



PODCAST DI AGGIORNAMENTO

Codice dell'amministrazione digitale: le modifiche introdotte dal DL Semplificazioni

Introduzione

Benvenuti!

In questo aggiornamento tratteremo le principali modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) introdotte dal Decreto Legge Semplificazioni.

In particolare, andremo ad approfondire le **principali novità** riguardanti:

- il diritto di accesso ai servizi digitali della PA e gli strumenti per l'esercizio di tale diritto
- il diritto al domicilio digitale e il suo utilizzo
- la semplificazione anagrafica attraverso ANPR (Anagrafica Nazionale della Popolazione Residente)
- i pagamenti digitali verso le Pubbliche Amministrazioni
- la gestione del patrimonio informativo pubblico
- la governance della trasformazione digitale

Bene, non ci resta che cominciare...

Il Codice dell'Amministrazione Digitale e il DL semplificazioni

Innanzitutto, occorre ricordare che il CAD è il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della PA nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CAD è stato modificato più volte nel corso degli anni.

Le ultime modifiche sono state apportate proprio dal Decreto Legge 76 del 2020, c.d. Decreto "Semplificazioni", recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale». Approvato nel luglio 2020, il Decreto è stato poi convertito in Legge il 14 settembre dello stesso anno.

La trasformazione digitale della PA rappresenta uno dei pilastri del Decreto. In particolare, il Titolo III introduce importanti novità in tema di PA digitale, novellando numerosi articoli del CAD con l'obiettivo di rendere più veloce la transizione al digitale della Pubblica Amministrazione.

Diritto di accesso ai servizi digitali

Numerose disposizioni del Decreto Semplificazioni sono finalizzate a rafforzare il diritto di accesso ai servizi digitali delle PA, nonché a potenziare gli strumenti disciplinati dal Codice che garantiscono l'esercizio di tale diritto.

Innanzitutto, il Decreto interviene sull'art. 3-*bis*, comma 01 del Codice, che sancisce il diritto di cittadini e imprese di accedere ai servizi pubblici con la propria **identità digitale**. Il Decreto estende l'ambito di applicazione di tale diritto, prima previsto per i soli servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di servizi pubblici, e ora applicabile anche ai servizi erogati dalle società a controllo pubblico, ad esclusione di quelle quotate.

Inoltre, tale diritto di accesso può ora essere esercitato, oltre che con l'identità digitale, anche tramite il punto di accesso telematico previsto dall'art. 64-*bis* del CAD, ovvero l'**app IO**, di cui parleremo più avanti.

SPID e CIE come unici strumenti di autenticazione

Il Decreto interviene poi sui due strumenti di identificazione per accedere ai servizi online della PA, ovvero:

- **SPID**, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, disciplinato dall'articolo 64 del CAD
- **CIE**, la Carta d'identità elettronica italiana, disciplinata dall'articolo 66



Con le modifiche introdotte dal Decreto Legge Semplificazioni, a partire dal 28 febbraio 2021 SPID e CIE diventano le sole credenziali per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. L'unico strumento diverso da SPID e CIE ancora utilizzabile sarà rappresentato dalla Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Viene pertanto introdotto il divieto per le PA di rilasciare o rinnovare credenziali diverse da SPID, CIE o CNS per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, fermo restando l'utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Il Decreto introduce anche importanti novità in merito agli effetti prodotti dall'autenticazione tramite questi strumenti: SPID e CIE avranno, infatti, lo stesso valore di un qualsiasi documento d'identità nello svolgimento di pratiche amministrative online.

L'app IO come punto unico di accesso ai servizi

Importanti novità anche sul fronte dell'**app IO**, l'applicazione mobile che rappresenta il punto di accesso telematico ai servizi online della PA prevista dall'articolo 64-bis del CAD. Il Decreto introduce l'obbligo, per tutte le Amministrazioni, di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite l'app.

L'applicazione IO, attraverso un apposito servizio, consentirà ai cittadini di effettuare autocertificazioni o di presentare istanze e dichiarazioni utilizzando il proprio telefono cellulare. Con IO, inoltre, si potranno effettuare i pagamenti alla PA attraverso la piattaforma PagoPa, integrata nell'app.

È importante ricordare che le PA dovranno avviare i progetti di trasformazione digitale necessari a rendere fruibili i propri servizi sull'app IO entro il 28 febbraio 2021.

Diritto al domicilio digitale e relativi indici

Il Decreto introduce importanti novità anche in tema di **domicilio digitale**, disciplinato dagli articoli 3-bis e 6 del CAD, nonché dei relativi indici previsti dagli articoli successivi.

Le principali modifiche riguardano:

- la disciplina del domicilio digitale non più attivo, con la previsione della cancellazione d'ufficio dall'indice-elenco secondo quanto previsto dalle Linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale)
- la disciplina, demandata alle stesse linee guida, dell'aggiornamento dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto, o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio medesimo
- il rafforzamento del meccanismo di tutela per il cittadino che non ha eletto il proprio domicilio digitale
- il carattere transitorio della facoltà di eleggere un domicilio speciale per determinati atti o affari diverso da quello digitale prescelto. Questa facoltà potrà essere esercitata fino all'adozione delle Linee guida dell'AgID sulle modalità di elezione del domicilio digitale e alla realizzazione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche

Semplificazione anagrafica e ANPR

Il Decreto Legge Semplificazioni interviene poi sull'articolo 62 del CAD, introducendo novità in tema di **Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**, in particolare in merito alla certificazione anagrafica: viene infatti meno l'esclusività in capo ai Comuni della funzione di rilascio delle certificazioni. La certificazione dei dati anagrafici, in modalità telematica, è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR, grazie all'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, in conformità al Regolamento eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation).

ANPR deve inoltre attribuire a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Pagamenti digitali: adesione a PagoPA

Importanti novità anche sul fronte dei pagamenti digitali verso le Pubbliche Amministrazioni attraverso il sistema **PagoPA**. Ricordiamo che PagoPA è la piattaforma prevista dall'articolo 5 del CAD che, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, permette ai cittadini di effettuare i pagamenti elettronici verso PA in modo standard, assicurando efficienza e risparmi agli enti.

Con il Decreto viene individuata la data del 28 febbraio 2021 come scadenza ultima entro cui amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento devono integrare la piattaforma PagoPA, con l'obiettivo di uniformare le modalità di pagamento e di riscossione a livello nazionale.

Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione

Il Decreto Legge Semplificazioni introduce anche importanti novità inerenti alle strategie di gestione del **patrimonio informativo pubblico** per fini istituzionali. Una delle novità più importante è sicuramente rappresentata dall'introduzione di un nuovo articolo del CAD, il 50-*quater*, relativo alla "Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione".

L'articolo stabilisce che nei contratti e nei capitolati con i quali le PA affidano lo svolgimento di servizi in concessione deve essere previsto l'obbligo per il concessionario di rendere disponibili all'Amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio. Tali dati devono essere messi a disposizione della PA come dati di tipo aperto, nel rispetto delle Linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Le Amministrazioni concedenti devono a loro volta rendere disponibili i dati trasmessi dal concessionario a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, per i medesimi fini.

Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

Importanti novità anche riguardo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), l'infrastruttura tecnologica che abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Su questo fronte, il Decreto opera una riscrittura complessiva dell'art. 50-*ter* del CAD, che disciplina la piattaforma.

Oltre ad alcune modifiche di carattere formale, volte ad aggiornare la normativa al contesto attuale, il nuovo articolo detta anche indicazioni operative circa l'operatività della PDND. In particolare, nella sua nuova formulazione, l'art. 50-*ter*:

- stabilisce che la condivisione di dati e informazioni avvenga attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo di API (Application Programming Interface) sviluppate dai soggetti abilitati in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità, e raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati
- individua l'obbligo per le PA di accreditarsi alla piattaforma, sviluppare le interfacce e rendere disponibili le proprie basi dati
- individua gli ambiti su cui la Piattaforma dovrà concentrarsi prioritariamente in sede di prima applicazione, ovvero:
 - il sistema informativo dell'ISEE
 - la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ANPR
 - le banche dati Agenzia delle entrate

Governance della trasformazione digitale

Alcune specifiche disposizioni del Decreto Legge Semplificazioni mirano a definire una serie di norme generali utili a guidare lo sviluppo dei sistemi informativi della PA e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'azione amministrativa.

Tra gli ambiti più importanti affrontati dal Decreto si segnalano:

- **Smart working.** Viene aggiornato l'articolo 12 del CAD, introducendo alcune novità volte a promuovere il lavoro agile nella PA, sia rispetto all'uso di dispositivi personali dei lavoratori, sia all'acquisto e allo sviluppo di sistemi informatici in grado di consentire ai lavoratori l'accesso da remoto a dati e documenti
- **Coordinamento informatico di Stato, Regioni ed enti locali.** Viene modificato l'articolo 14 del CAD, con trasferimento dall'AgID alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del compito di assicurare e favorire tale coordinamento
- **Difensore civico digitale.** Viene modificato l'art. 17, comma 1-*quater* del CAD, stabilendo che, qualora il Difensore civico digitale accerti una violazione del CAD da parte di una PA, quest'ultima deve mettere in atto le attività necessarie a porvi rimedio nel termine perentorio di 30 giorni. Il mancato rispetto di tale termine rileva ai fini



della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare

Codice di condotta tecnologica

Una delle novità più interessanti apportate dal Decreto Legge Semplificazioni è rappresentata sicuramente dall'introduzione nel CAD di un nuovo articolo, il 13-bis, intitolato "**Codice di condotta tecnologica ed esperti**".

L'articolo prevede l'introduzione di un Codice di condotta che ha l'obiettivo di disciplinare le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione di progetti, sistemi e servizi digitali delle PA, basandosi su regole omogenee valide su tutto il territorio nazionale. Il Codice di condotta prevede che per rendere digitali i propri servizi, la Pubblica Amministrazione possa avvalersi di esperti di comprovata competenza in materia.

In attesa dell'adozione di tale Codice da parte delle strutture preposte, l'articolo 13-bis esplicita già due dei principi a cui le PA dovranno conformarsi. Nello sviluppo di nuovi progetti, dovrà infatti sempre essere assicurata:

- l'integrazione con le piattaforme abilitanti (PagoPA, ANPR, SPID, IO)
- la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica e promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei sistemi informativi

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questo aggiornamento.

Ti ricordo che abbiamo trattato le principali modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale introdotte dal Decreto Legge Semplificazioni. In particolare, abbiamo approfondito le **principali novità** riguardanti:

- il diritto di accesso ai servizi digitali della PA e gli strumenti per l'esercizio di tale diritto
- il diritto al domicilio digitale e il suo utilizzo
- la semplificazione anagrafica attraverso ANPR
- i pagamenti digitali verso le Pubbliche Amministrazioni
- la gestione del patrimonio informativo pubblico
- la governance della trasformazione digitale

Grazie per l'attenzione!